

## REGOLAMENTO (CE) N. 584/96 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 1996

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2318/95<sup>(3)</sup>, in appresso denominato «regolamento sul dazio provvisorio», la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di accessori per tubi originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia.

Con il regolamento (CE) n. 149/96<sup>(4)</sup>, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo di due mesi, che scade il 4 aprile 1996.

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995; pag. 1).

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994; pag. 10).

(3) GU n. L 234 del 3. 10. 1995, pag. 4.

(4) GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 1.

## B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo l'imposizione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione. Alcune parti hanno inoltre reso note per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze provvisorie.
- (3) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi delle garanzie costituite a titolo del dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in seguito alla comunicazione di tali elementi.
- (4) Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti interessate sono state esaminate e debitamente prese in considerazione ai fini delle risultanze definitive della Commissione.

- (5) A causa della complessità dell'inchiesta e dell'ingente volume di dati e di osservazioni comunicati dalle parti interessate, nonché delle numerose richieste di proroga dei termini, che sono state accolte dalla Commissione quando erano sufficientemente giustificate, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine specificato nell'articolo 7, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

## C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Dopo aver escluso dal procedimento gli accessori per tubi di acciaio inossidabile, per i motivi esposti nei punti 9 e 10 del regolamento sul dazio provvi-